

PROPOSTA DI LEGGE COMUNISTA "MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE5/9/1972, n. 9"R E L A Z I O N E

In applicazione della legge 2/7/1952 n. 991 (art. 14) e del D.P.R. 16/11/1952 n. 1879 (art. 32), il D.P.R. 23/2/1968 n. 819 (articolo unico) classificava il "Comprensorio di bonifica montana dell'Alta Murgia Pugliese" ricadente nelle province di Bari e Taranto, esteso a ha 197.203 e delimitato da una linea verde in una corografia su scala 1:100.000, allegata allo stesso D.P.R.

Ebbene, di tale comprensorio faceva e fa parte una superficie di terreno di ettari 58.38.89, posta fra la strada del <sup>Paragnone</sup>, limite del comprensorio montano, e il confine dell'agro del Comune di Poggiorsini con i comuni di Spinazzola<sup>a</sup> nord-ovest e il comune di Gravina di Puglia a nord.

Tale superficie è riportata nel catasto del comune di Poggiorsini così come segue: Foglio di mappa n. 1 - particelle 1, 3, 11, 14, 18; 19, 22, 96, 97, 98, 99, 101 per complessivi ha 46.12.83;

Foglio di mappa n. 2 - particelle 7, 10, 16 subalterni a, b, c, e, f, g, h, i, l, e 17.

Purtroppo, evidentemente per una omissione, la legge regionale 5/9/1972 n. 9, costitutiva delle Comunità Montane in Puglia in ottemperanza della legge dello Stato 3/12/1971 n. 1102, nel costituire all'art. 2 le cinque zone omogenee della Regione fra quelle dichiarate montane, ometteva di citare il comune di Poggiorsini fra quelli il cui territorio, in parte, costituisce la zona omogenea della Murgia Nord-Occidentale (4<sup>a</sup> zona).

In conseguenza di tale omissione il comune di Poggiorsini, costituito recentemente erigendo in comune autonomo la frazione omonima del comune di Gravina di Puglia, non è stato incluso fra quelli costituenti la comunità montana di cui, invece, ha pieno diritto di far parte.

Da ciò una palese ingiustizia a danno di un comune piccolo e forse il più economicamente depresso della provincia di Bari, un comune che ha visto la sua popolazione gravemente falciata dall'emigrazione.

Per ovviare a tale ingiustizia e consentire così anche al comune di Poggiorsini di giovare degli interventi che la comunità montana della Murgia Nord-Occidentale andrà ad effettuare nel territorio di sua competenza, si presenta il seguente progetto di legge, che sostituisce l'articolo 2 della legge regionale 5/9/1972 n. 9 con un nuovo testo che nel primo capoverso introduce il D.P.R. 23/2/1968 n. 819 come fonte del diritto del comune di Poggiorsini a far parte della comunità e, in seguito, aggiunge lo stesso comune a quelli costituenti la 4<sup>a</sup> zona omogenea della Murgia nord-occidentale.

Per quanto sopra esposto, non si dubita che tutti i consiglieri regionali vorranno dare la loro approvazione alla legge proposta, che si chiede venga dichiarata urgente onde consentire al comune di Poggiorsini di entrare a far parte al più presto della comunità montana di cui ha diritto di far parte.

PROPOSTA DI LEGGE DEL GRUPPO COMUNISTA

"Modificazione della Legge Regionale 5/9/1972 n. 9"

ARTICOLO UNICO

L'art. 2 della Legge Regionale 5-9-1972 n. 9 è sostituito dal seguente:

"I territori della Regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14; 15 della Legge 2-7-1952 n. 991, dell'articolo unico della legge 30-7-1957 n. 657 e dell'articolo unico del D.P.R. 23-2-1968 n. 819, sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1:500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato A:

- I<sup>^</sup> - Zona omogenea del Gargano, comprendente i Comuni di: Cagnano Varano (tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro Garganico (tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto), Manfredonia (parte), Peschici (tutto), Rignano Garganico (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte).
- II<sup>^</sup> - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno settentrionale, comprendente i Comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco La Catola (tutto), Volturara Appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casalnuovo Monterotaro (parte), Casalvecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlintino (parte).
- III<sup>^</sup> - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno meridionale, comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta S. Antonio (tutto), Sant'Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (tutto), (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle San Vito (tutto).

IV^ - Zona omogenea della Murgia Nord-Occidentale, comprendente i Comuni di:  
Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Poggiorsini (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).

V^ - Zona omogenea della Murgia Sud-Orientale, comprendente i Comuni di:  
Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Mottola (parte).

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma, è costituita la Comunità Montana, ente di diritto pubblico."

MATARRESE Giuseppe

PAPAPIETRO Giovanni

PRINCIGALLI Giacomo

CLEMENTE Tommaso

COLAMONACO Maria

FIORE Alessandro

*Matarrese Giuseppe*  
*Papapietro Giovanni*  
*Princigalli Giacomo*  
*Clemente Tommaso*  
*Colamonaco Maria*  
*Fiore Alessandro*

Bari, 9/12/1974